numero 1/2026

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-T2M

costituzionalismo britannico e irlandese

Ambiente, clima e patrimonio culturale

Il riconoscimento costituzionale dei diritti ambientali e alla salute sul posto di lavoro: la giurisprudenza britannica sui danni da inquinamento e da esposizione alle sostanze nocive

Francesco Fumarola
Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2026

Il riconoscimento costituzionale dei diritti ambientali e alla salute sul posto di lavoro: la giurisprudenza britannica sui danni da inquinamento e da esposizione alle sostanze nocive

di Francesco Fumarola*

Abstract (Ita): Il fenomeno globale che interessa il progressivo riconoscimento dei diritti del cittadino ha occupato, oggigiorno, anche le Corti del Regno Unito. Lo juris dicere, nel cui ambito si cristallizzano le tutele dell'individuo, costituisce uno strumento fondamentale per sopperire alle lacune normative che comprimono l'effettività delle garanzie del diritto anglosassone. Su tutti, il diritto "britannico" alla salute, dinanzi ai fenomeni inquinanti, nonché alla perduranza degli effetti dell'utilizzo sui posti di lavoro di sostanze dichiaratamente tossiche quali l'amianto, accusa le più evidenti ricadute dell'assenza di una Carta costituzionale scritta. Sarebbe, tuttavia, errato assumere che la carenza di diritti sistemizzati in espresse previsioni statutarie rappresenta un limite valicabile oltre cui il potere legislativo può spingere la produzione normativa. A presidio, difatti, della tutela della salute sul posto di lavoro e preventiva dalle emissioni di attività produttive, v'è l'operato delle courtrooms, che, attraverso un procedimento "atipico" di costituzionalizzazione, vincolano la Common law al rispetto del diritto alla sicurezza del lavoratore e alla salute del cittadino.

Abstract (Eng): The progressive recognition of citizens' rights has been affected by a global phenomenon that has now occupied the courts of the United Kingdom. Case law system, in which individual protections are crystallized, constitutes a fundamental tool for addressing regulatory gaps that undermine the effectiveness of Anglo-Saxon legal guarantees. The "British" right to health, faced by polluting phenomena, as well as the continuing effects of the use of openly toxic substances such as asbestos in jobplaces, suffers the most evident repercussions of the absence of a written Constitution. It would, however, be wrong to assume that the absence of rights provided by express constitutional precepts represents a valid limit beyond which the legislative power can push normative production. Courtrooms play a vital role in protecting health in the workplace and preventing emissions from productive activities. Through an "atypical" constitutionalization process, they bind common law to respect the right to worker safety and citizen health.

Parole chiave: Supreme Court; Diritto alla salute; Diritto alla sicurezza sul posto di lavoro

Keywords: Supreme Court; Right to health; Right to safety and security in jobplaces

Sommario: 1. La lotta legislativa all'amianto; 2. Health and Safety Act e duty of care; 3. La giurisprudenza britannica sull'amianto; 4. Il danno da low-level di amianto; 5. Segue: il Fairchild principle; 6. Il dovere del Regno Unito di prevenire i rischi per la salute; 7. L'interpretazione costituzionalmente derivata dell'ordinamento britannico; 8. La tutela ambientale "sovranazionale"

1. La lotta legislativa all'amianto

La Corte Costituzionale italiana ha avuto modo di pronunciarsi sulle tangenze del diritto alla salute con il diritto al lavoro nella vicenda riguardante l'(ormai ex) Ilva[1]. Al sindacato del Giudice delle Leggi, è stata sottoposta l'indagine di costituzionalità circa i ccdd. decreti "salva-Ilva", frapposti negli interstizi della situazione emergenziale che ha interessato i diritti dei cittadini dei Comuni di Taranto e limitrofi.

Come ormai tristemente noto, un'ingente percentuale delle malattie dei lavoratori tarantini è stata causata, oltreché dalla perduranza delle emissioni nell'ambiente di sostanze dichiaratamente tossiche, dalla presenza di amianto, che tutt'ora persiste nei locali dell'impianto carbosiderurgico. Di talché, nonostante la proliferazione di leggi particolari in mat-

* Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

[1] V. Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85; *idem* 23 marzo 2018, n. 58; *idem*, 13 giugno 2024, n. 105.

eria, il problema è, evidentemente, ancora irrisolto, determinando una costante sofferenza dei diritti costituzionali nel perimetro dello stabilimento. Tanto risulta paradossale se si considera che le conseguenze da esposizione alle fibre di amianto sono conosciute da tempi immemori. Basti pensare che la prima traccia dell'associazione dell'asbestosi (malattia da amianto) alla normativa giuslavoristica italiana è rinvenibile nella l. 12 aprile 1943, n. 455, in cui, a seguito dell'inquadramento della patologia tra le malattie professionali, si richiedeva l'obbligatorietà della relativa assicurazione[2].

Difatti, sin dagli anni '30, l'esposizione alle polveri d'amianto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative ha animato il dibattito per la tutela dei lavoratori. Nella prima metà del secolo scorso, era già attuale nel panorama scientifico la consapevolezza della correlazione tra l'esposizione del lavoratore alle suddette polveri e le patologie ai polmoni[3]. La corsa al riconoscimento della malattia professionale in parola ha interessato un considerevole numero di Paesi europei, tra cui figura il Regno Unito. Già nel 1930, del resto, venne emanato il *Compensation Act* che costituì un prezioso esempio di come, all'insorgere delle patologie di silicosi e asbestosi, i lavoratori ottennero il formale riconoscimento giuridico del risarcimento del pregiudizio subito, qualora tali malattie fossero state contratte sul posto di lavoro nelle industrie[4].

Nondimeno, la tutela della salute dei lavoratori per le tematiche che occupano ha giovato dell'attenzione del Parlamento britannico. In tal senso, gli interventi contenuti negli *Asbestos Acts and Regulations,* di cui il primo emanato nel 1931, posero gli accenti sulle misure da attuare per limitare la cancerogenesi da esposizione all'amianto, prevedendo, tra l'altro e più marcatamente, l'obbligo di dotazione di macchinari di aspirazione delle polveri da inserirsi nelle postazioni ove si rendeva necessaria la dispersione degli elementi responsabili della cancerogenesi[5].

Alle prime *Asbestos Industry Regulations*, seguirono i *Factories Acts* del 1937, 1959 e 1961, con il chiaro intento di consolidare la tutela "*della sicurezza, della salute e del benessere dei dipendenti*"[6]; essi, inserendosi nel solco tracciato dai primi *acts*, affrontarono olisticamente il fenomeno della prevenzione sul posto di lavoro.

Tuttavia, la fallacità dei primi interventi legislativi[7] derivava da una presunta – e inesatta – considerazione che affermava che l'attività lavorativa potesse comunque svolgersi anche nei luoghi ove ancora le fibre non erano state rimosse completamente. Questa dannosa convivenza tra lavoratore e sostanza cancerogena era, difatti, rafforzata dalle convinzioni scientifiche dell'epoca, che ribadivano la possibilità della predetta compresenza, a condizione che i datori di lavoro dotassero gli operai dei dispositivi di sicurezza ai tempi conosciuti.

Più tardi, le *Asbestos Regulations* del 1969, recepite poi, assieme all'intervento del 1931, nelle *Control of Asbestos at Work Regulations* del 1987, cristallizzarono nella legge il progresso

[2] Ivi, si rinviene la definizione della patologia, rappresentata come "*una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di «corpuscoli dell'asbestosi» con tracheo-bronchite ed enfisema*" (s. 4). Le disposizioni riguardanti la predetta malattia professionale in ambito assicurativo confluiranno nel successivo T.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

[3] Ad esempio A. Merewether, C. W. Price, *Report on Effects of Asbestos Dust on the Lungs and Dust Suppression in the Asbestos Industry,* London, 1930.

[4] v. *Workmen's Compensation (Silicosis and Asbestosis) Act, dated April 30, 1930*, reperibile su *www.legislation.gov.uk.*

[5] Per una lettura più approfondita, si veda N. Coggiola, *Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 41 ss.

[6] *Factories Act, dated June 22, 1961, short title.*

[7] Sul proposito, "*the failure of the 1931 regulations*" è stata affrontata in N. Wickeley, *The Asbestos Regulations 1931: A Licence to Kill?*, in *Journal of Law and Society*, n. 3, 1992, pp. 372-373.

ifico loro contemporaneo, tenendo sì in ogni considerazione che anche una minima esposizione alle fibre potesse comportare una patologia tumorale, ma consentendo comunque la produzione – sebbene controllata – di nuovo asbesto[8]. Ciò che fu inasprito, invece, furono soltanto le misure da attuare in industria, allargando la platea dei soggetti ritenuti oggettivamente responsabili (ad esempio, gli appaltatori) dei danni alla salute, nonché ampliando il novero delle misure di sicurezza da garantire sulle postazioni dei lavoratori a stretto contatto con le polveri.
Solo nel 1999, anche il Regno Unito si dotò della legge che sancì il divieto dell'utilizzo dell'amianto[9], proibendo l'importazione, la vendita e il nuovo utilizzo della sostanza cancerogena; e tanto in completo ossequio della direttiva della Commissione europea 1999/77/CE.

2. *Health and Safety Act* e duty of care

La tematica nel Regno Unito ha sempre dimostrato una vivida attualità. Già nel 1974, la portata rivoluzionaria dell'*Health and Safety at Work Act* aveva documentato la consapevolezza di uno Stato sociale di dover garantire non soltanto una costanza del tasso occupazionale – e, dunque, seguire un'interpretazione prettamente liberista del diritto al lavoro – ma di intervenire, altresì, positivamente per la tutela della salute del cittadino-lavoratore. Difatti, la menzionata legge non rivestiva soltanto il carattere di un *Factory Act*, ma offriva una declinazione di lavoro inedita nella giuslavoristica britannica, più sensibile all'accertamento e alla prevenzione, qualora "*ragionevolmente praticabile*"[10], dei rischi potenzialmente incidenti sulla salute durante l'attività lavorativa[11].
Gli effetti dell'*Health and Safety at Work Act* sull'implemento dei doveri del datore di lavoro delinearono una tutela diversa rispetto a quanto occorso nella normativa britannica in precedenza, maggiormente improntata all'individuazione puntuale degli obblighi dell'industriale. Nell'elasticità della formula "ragionevolmente applicabile", si sposta l'onere dell'inquadramento dei rischi – prima in capo al potere legislativo parlamentare – verso il datore di lavoro, dal 1974 anche responsabile della prevenzione delle potenziali patologie professionali. Pertanto, forniture di materiale di riparo e sicurezza, sanificazione delle aree di intervento e protezione in caso di esposizioni a sostanze dannose prescindono dalla selezione effettuata dal legislatore, essendo, da quel momento, individuati direttamente dal

[8] Sul punto, con riguardo alla dannosità delle fibre da amianto bianche (derivanti dal crisotilo), G. Tweedale, J. McCulloch, *Chrysophiles versus Chrysophobes: The White Asbestos Controversy, 1950s–2004*, in *Isis*, University of Chicago, n. 2, 2004, p. 243. *Ivi*, si ricorda che, a partire dal 1969, nel Regno Unito venne vietata la produzione di amianto blu (crocidolite), confermando l'attenzione del Governo britannico di limitare il ricorso a tali materiali.
[9] v. *Asbestos (Prohibitions) (Amendment) Regulations, dated August 24, 1999, No. 2373*, reperibile su *www.legislation.gov.uk*. Sul punto N. Coggiola, *op. cit.*, pp. 47 ss.
[10] *Health and Safety at Work Act, July 31, 1974* (anche: HSWA), ch 37, pt 1, s 2 (*General duties*):"*It shall be the duty of every employer to ensure, so far as is reasonably practicable, the health, safety, and welfare at work of all his employees*".
[11] Con riguardo alla portata innovativa dell'*Health and Safety Act,* cfr. A. Cullinan, N. Ellis, *Law And The General Practitioner: Health And Safety At Work Act 1974: GP's Duties To Staff*, in *British Medical Journal (Clinical Research Edition)*, n. 6351, 1982, p. 1323. In Italia, il concetto di diritto al lavoro sicuro è stato spesso oggetto di disamina da parte della dottrina. In tal senso L. Montuschi (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi di lavoro*, Torino, 1997, pp. 166, 181, 183. Mentre, per un'analisi dell'applicazione degli artt. 4, 9 e 35 Cost. nei locali dell'Ilva, riguardante la sicurezza sul posto di lavoro nei luoghi dell'amianto, si veda P. Pascucci, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto Salva-Ilva 207/2012. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *Olympus. Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro*, n. 27, 2013, pp. 4 e ss.

datore di lavoro, su cui incombe il rappresentato obbligo, nonché le sanzioni in caso di violazione[12].
Del resto, l'*Act* in parola comporta soltanto una positivizzazione del *duty of care* dell'*employer*, già da tempo teorizzata dalla *common law* delle aule di giustizia[13]. I *decisa* della giurisprudenza inglese avevano, infatti, già stigmatizzato il comportamento del datore di lavoro, che, negligentemente, aveva raggirato il proprio *duty to exercise care* nei confronti dei propri lavoratori, anche qualora il rischio fosse soltanto potenzialmente possibile. Tale responsabilità datoriale di natura pseudo-oggettiva rinveniva, però, nella *reasonableness* il proprio limite, assicurando la scusabilità delle condotte dell'imprenditore anche solo qualora il rischio di un danno alla salute non potesse essere identificato[14].

3. La giurisprudenza britannica sull'amianto

L'applicazione, conseguente alla teorizzazione, del *duty of care* aprì un nuovo capitolo nel diritto del lavoro britannico. Il passaggio da una concezione dell'operaio prettamente utilitarista del passato liberale del Regno Unito, a quella personalista dell'era moderna è segnato dall'imposizione all'industriale di responsabilità da cui esso, nel passato, era esonerato soltanto perché occupava una posizione superiore rispetto ai suoi sottoposti.
Occorre premettere che la presenza dell'amianto nei locali di lavoro non costituisce un pericolo imprevedibile, ma un rischio soltanto complesso da individuare a causa della diffusione disorganizzata delle polveri derivante dal danneggiamento delle fibre di asbesto. Di qui, l'apertura della giurisprudenza al riconoscimento della responsabilità degli industriali ammonì questi dall'astenersi da condotte – dapprima esclusivamente causative e successivamente anche non preventive – che potessero recare nocumento al proprio corpo operaio.
La responsabilità giuridica in parola rinveniva inizialmente il proprio fulcro argomentativo nell'individuazione della relazione tra danno patito e insufficienza delle misure adottate nell'industria. Difatti, l'accertamento del nesso di causalità nei giudizi inglesi intravedeva nel principio sancito da *McGhee v. National Coal Board*[15], 1973, un *binding precedent* della House of Lords di notevole importanza. La decisione ha cristallizzato l'esistenza della responsabilità del datore soltanto qualora la sua condotta avesse esclusivamente aumentato il rischio di un danno evidentemente subito, senza ricorrere obbligatoriamente alla certezza empirica del collegamento tra rischio e malattia, estendendo, pertanto, il raggio di controllo sulle responsabilità e sulle scelte effettuate dall'imprenditore.
Non soltanto. Tale principio si avviava verso una più ampia formulazione. Già in *McGhee* si diffuse il precetto secondo cui le *courtrooms*, per la prova del nesso causale tra i danni pat-

[12] L'*Act* del 1974 rinnova la sua portata innovativa anche nell'istituzione di un organo di controllo (*Health and Safety Commission*; *HSWA,* ch 37, pt 1, s 10), nonché nella statuizione dell'obbligo di dotarsi di uno statuto sulla sicurezza [*HSWA,* ch 37, pt 1, s 2 (3)].
[13] V. *Wilsons & Clyde Coal Co. Ltd v. English*, *[1937] UKHL 2* e *Lister v. Romford Ice & Cold Storage Co., [1956] UKHL 6.*
[14] Cfr. P. De Gioia Carabellese, *Il "duty of care" nel common law inglese. Lezioni di diritto del lavoro di oltremanica*, in *Cammino Diritto*, 2023, pp. 4-6, reperibile *online*.
[15] *McGhee v. National Coal Board, [1973] UKHL 7.* Il ricorrente James McGhee aveva contratto una dermatite conseguente all'accumulo di polvere di carbone presente sui luoghi di lavoro. Invero, l'esposizione alla polvere era inevitabile, ma ad avviso della House of Lords, l'assenza di docce aveva irrimediabilmente aumentato il rischio di patologie dermatologiche per i dipendenti, ravvisando una condotta omissiva potenzialmente elusiva dei doveri imposti al datore di lavoro. La correlazione tra le omissioni dell'industriale e la contrazione di malattie del tipo evidenziò che, nella risoluzione di una controversia, non giocano soltanto un ruolo fondamentale "*la logica o la filosofia*", ma soprattutto il "*modo pratico in cui la mente dell'uomo comune opera nelle questioni quotidiane della vita*" (quanto si evince dalla relazione di Lord J. Reid).

iti – principalmente mesoteliomi e tumori – e la condotta datoriale, potevano ritenere sufficiente soltanto la dimostrazione della mancata predisposizione delle più adeguate misure preventive per condannare il datore di lavoro. Provata la negligenza dell'imprenditore, provati il nesso eziologico e la responsabilità. E, anzi gli obblighi rappresentati nel presente paragrafo conducevano a un'aprioristica forma di responsabilità del datore su cui fu traslato l'onere della prova. Tanto è ancor più evidente se si considera che, sorta una malattia professionale a seguito di esposizione tossica in una pluralità di ambienti in cui il soggetto lavora, nella *common law* era – così come è (*infra*) – oramai indiscussa la responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro che non riescono a superare la prova della propria negligenza nella tutela della sicurezza del lavoratore[16]. Pertanto, anche qualora non sia univocamente rintracciabile il responsabile, il concorso tra gli *employers* si verificherà sempre anche senza una diretta, dimostrabile consequenzialità tra l'omissione di questi e la patologia dell'*employed*.
Ciononostante, l'oggettivizzazione della responsabilità derivante dal *duty of care* non ha sempre giovato del riconoscimento della giurisprudenza, ad esempio, d'oltremanica. A riguardo, la sentenza della *Supreme Court of Utah*, *Hansen v. Mountain Fuel Supply Co*[17]., riscontrò, nel 1993, la necessità del lavoratore di dimostrare il nesso eziologico tra il mesotelioma contratto e la presenza di sostanze responsabili di cancerogenesi sul proprio posto di lavoro. Un atteggiamento sicuramente più prudente, ma meno efficace, che obliterava nei giudizi americani la necessità del perseguimento della tutela delle prerogative sociali.

4. Il danno da *low-level* di amianto

Sul proposito, occorre rilevare che l'ampiezza dell'obbligo di controllo e, conseguentemente, di adottare misure preventive dei rischi per la salute e ambiente (*infra*) non è sempre stato un concetto aprioristicamente nitido. Il precedente *Dawson v Cherry Tree Manufacturing Ltd*, 2001, ha chiarito la definizione di *process* (procedimento di lavorazione), necessario per stabilire il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto e la condotta negligente dell'imprenditore. Nel caso di specie, il processo produttivo, in cui l'attività lavorativa del lavoratore-ricorrente si esplicava, non consisteva nella produzione di amianto, ma ne comportava ugualmente l'uso durante alcune fasi di lavorazione e manutenzione. Dawson aveva sviluppato una malattia genericamente riconducibile all'amianto e si era rivolto, in secondo grado[18], alla *Court of Appeal* per richiedere il risarcimento a causa della violazione delle norme di sicurezza che il datore doveva rispettare.
La controversia fu risolta sulla base del *precedent Nurse v. Morganite Crucible Ltd*, 1989[19], in cui si fornì la definizione di *process* con amianto. Or, nonostante – in entrambe le sentenze – l'amianto non fosse né il prodotto né la materia principalmente utilizzata durante le lavorazioni, l'*House of Lords* dovette decidere sull'applicabilità degli *Asbestos Industry Regulations* nel procedimento penale da ultimo menzionato. La pronuncia chiarì che il *term "process"*

[16] Cfr. N. Coggiola, *op. cit.*, p. 426.
[17] *Hansen v. Mountain Fuel Supply Co., Supreme Court of Utah, 1993*. La sentenza, tuttavia, non decretò una totale soccombenza del lavoratore-attore, in quanto riconobbe pioneristicamente il risarcimento del danno per lo stato emotivo di stress e ansia di questi conseguente alla consapevolezza dell'insalubrità dell'ambiente di lavoro.
[18] Il *claimer* era già costituito come parte danneggiata nel giudizio di primo grado *Shell Tankers UK Ltd & Cherry Tree Machine Co Ltd v Jeromson and Dawson*, *High Court*, *Queen's Bench Division*, *District of Manchester*, 2000.
[19] *Nurse v. Morganite Crucible Ltd, [1989] 2 WLR 82, HL.* Per un commento della sentenza e per la portata sociale di quest'ultima, si veda N. Wickeley, *The "Process" of Statutory Interpretation*, in *The Modern Law Review*, Vol. 52, No. 4, 1989, pp. 561-565.

non può che indicare qualsiasi attività in cui v'è una continuità, nonché una regolare ripetizione di azioni che, con riguardo al caso dell'asbesto, comportano una *vicinitas* con la sostanza dannosa.
Il combinato risultante da questi due, focali *binding precedents* consente, dunque, di avviare il processo di ampliamento della tutela dei lavoratori in fabbrica, ponendo gli accenti prioritarmente sull'esposizione alle fibre di amianto e sulla relativa predisposizione di strumenti preventivi. Tanto, inevitabilmente, allarga il campo di necessario intervento per gli industriali, che, a oggi, non possono più considerarsi esonerati sulla base della scusabilità delle loro condotte.
Tali precetti hanno rappresentato il punto di partenza non solo per la successiva legislazione, ma soprattutto, sullo sfondo dell'applicazione delle norme a tutela dell'*employed*, per la successiva giurisprudenza. Di talché, gli insegnamenti della *Supreme Court*[20], che hanno recepito quanto sopra esposto, hanno confermato che, finanche in presenza di "*low-levels*" di esposizione alla sostanza tossica, è garantita l'imputabilità dell'*employer*, nonché il risarcimento danni per le malattie che da essa, sostanza sono derivate.
Il modulo procedurale, che insiste sulla condanna del datore negligente nella tutela della sicurezza degli addetti ai lavori, avvince la costante, prolungata[21] garanzia dei diritti umani sul posto di lavoro alla prevenzione dei rischi in questione, consolidando la più ampia responsabilità datoriale nei locali della produzione industriale.

5. Segue: il *Fairchild principle*

Sul punto giova rammentare la sentenza del 2002 *Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd and others*, a mezzo della quale l'*House of Lords* ha consolidato l'omonimo principio secondo cui è possibile imputare al datore di lavoro la responsabilità per i pregiudizi arrecati al lavoratore anche qualora non si abbia la certezza del diretto nesso di causalità tra la condotta datoriale assunta, comunque necessariamente contraria al *duty of care*, e la malattia sopravvenuta dell'operaio.
La decisione fu resa dalla Corte di giustizia che all'epoca rappresentava il più alto grado della giurisdizione inglese, l'*House of Lords*, tanto testimoniando la massima rilevanza del presente caso nelle tematiche di responsabilità civile. Quest'ultimo originava dalle pretese di tre lavoratori che per anni, continuativamente, erano stati esposti alle fibre di amianto nei luoghi ove prestavano servizio. Luoghi che, tuttavia, non facevano capo a un unico datore di lavoro, ma erano appartenenti a diverse aziende, tutte di proprietà di imprenditori distinti tra loro. La questione era nodale, soprattutto in virtù delle evidenze scientifiche che concordano sul fatto che le patologie da amianto contratte dai lavoratori – tumori e mesoteliomi – non hanno natura cumulativa, ma scaturiscono da una sola, singola fibra di amianto, sufficiente, in un'unica occasione, per determinare la malattia[22]. Tanto, di fatto, esclude che materialmente più soggetti, in luoghi e momenti differenti, possano contribuire coralmente all'insorgenza del danno.
L'assunto su cui la decisione, di ritenere cumulativamente colpevoli tutti gli imprenditori, traeva origine dall'aperta, esplicita asserzione secondo cui l'ingiustizia patita dal lavorator-

[20] Si veda *Knowsley Metropolitan Borough Council v. Willmore, [2011] UKSC 10.*
[21] Cfr. *Durham v BAI (Run Off) Ltd*, *[2012] UKSC 14*, in cui si constatava la responsabilità datoriale per i danni da asbesto anche dopo anni dall'avvenimento dei fatti e dall'esposizione alle fibre.
[22] Cfr. L. Maniscalco, *The rule of the civil law was followed: l'uso del diritto romano nelle corti inglesi*, in A. Legnani Annichini, G. Santucci (a cura di), *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, Mucchi Editore, Modena, n. 10 (*Un'anima per il diritto: andare più in alto*), luglio 2023, pp. 114-116.

e, ammalatosi nei locali ove svolgeva la propria mansione e, per due dei tre ricorrenti, deceduto per tali cause, pesava maggiormente rispetto a quella eventualmente sofferta dal datore di lavoro, condannato nonostante non responsabile effettivamente della causazione del pregiudizio[23].

Nondimeno, la consapevolezza della Corte, genitrice del *Fairchild principle*, di andare incontro a probabili condanne di soggetti che, di fatto, non avrebbero potuto evitare l'insorgenza della patologia dell'operaio, era superata dalla necessità di sanzionare le condotte dei soggetti che in concreto aumentano il rischio di contrarre malattie sul posto di lavoro; è opportuno, tuttavia, evidenziare che anche il Collegio aveva espressamente ammonito dall'estensione incontrollata dell'applicazione di tale principio, che doveva essere commisurata, nel rispetto del più rigido *case law system*, in base al caso che, di volta in volta, ne avrebbe potenzialmente fatto ricorso[24].

Or, la scelta si basava sulla vetustà dell'(ormai) inapplicabile, cd. "*but for*" test, basato sulla dimostrazione causale del fatto che il danno – *rectius*, la malattia – non sarebbe comunque emerso, anche qualora il datore di lavoro avesse eliminato la condotta della quale era stato chiamato a risponderne in giudizio. Pertanto, in passato, questi non sarebbe stato condannato senza una certa, empirica partecipazione nell'emersione del nocumento al lavoratore[25]. I precetti del Collegio giudicante del 2002, adottati all'unanimità, hanno, dunque, ritenuto bastevole, ai fini della condanna, la mancata predisposizione di un ambiente salubre e sicuro da parte di tutti i datori di lavoro, che, resisi negligenti, sono stati dichiarati responsabili in solido delle patologie degli attori.

Stante, tuttavia, la precisazione, nella descritta sentenza *Fairchild*, di dover individuare puntualmente in quale caso possa far ricorso al principio che occupa, le successive sentenze hanno confermato l'orientamento esaminato. Pertanto, l'abbandono del test causale, in favore del "*material increase in risk*" *principle*[26], ha portato anche la *Supreme Court* ad affermare la continuativa influenza[27] di quanto stabilito nel 2002 dalla *House of Lords*. Epperò, il rischio "*to add insult to injury*"[28] è seriamente concreto: non soltanto al datore può essere imputato un danno che non ha causato, ma egli può essere anche ritenuto responsabile, sulla base del principio solidale (*supra*), congiuntamente a chi effettivamente ha posto in essere la condotta che ha portato alla patologia.

Ciononostante, la prospettazione di tale possibilità si riduce a una miope valutazione degli interessi in conflitto; assumere che la condotta datoriale, seppur non direttamente causativa della malattia, ne abbia incrementato il rischio di contrazione vuol dire ammettere perlomeno un *deficit* nelle tutele della salute e della sicurezza del lavoratore, tal da giustificare di per sé la legittimità dell'imputazione della responsabilità. E tanto basta per affermare la propensione "preventiva" delle teorie elaborate dalla giurisprudenza britannica, che richiedono il *duty of care* massimo a garanzia di diritti che, oggigiorno, non sono negoziabili.

Non solo. La rilevanza del pregiudizio è testimoniata anche dall'ammissione al risarcimento del danno morale, oltreché della vittima da malattia professionale, anche dei famig-

[23] Cfr. N. Coggiola, *op. cit.*, p. 155.
[24] Si veda, *ivi*, p. 156 ss.
[25] Sul punto, ancora L. Maniscalco, p. 115.
[26] Ossia, ritenere sufficiente che il datore di lavoro abbia partecipato dell'incremento del rischio, senza la certezza della causazione e del relativo nesso con il danno, per pronunciare la condanna di questi.
[27] In tal senso *Sienkiewicz v Greif, [2011] UKSC 10.*
[28] Così C. McIvor, *On the Remit of the Fairchild Principle and the 'Doubles the Risk' Test for Causation*, in *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 4, n. 4, 2013, pp. 559-563.

liari[29], testimoniando, ancora una volta, il ruolo di primizia del diritto alla salute rispetto a qualsivoglia tangenza che possa comprometterne le garanzie che uno Stato moderno deve predisporre a ogni singolo individuo. La contemporaneità delle recenti pronunce in merito rappresenta il frutto di un dibattito susseguitosi per decenni, in cui, oggigiorno, l'inserimento delle tenaci posizioni della Corte Suprema conduce all'incontrovertibilità dell'affermazione delle tutele, per lungo tempo, tristemente negate al lavoratore e alla sua famiglia.

6. Il dovere del Regno Unito di prevenire i rischi per la salute

L'esistenza di uno *human right to health*, ancor prima del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, costituisce il punto di origine per la tutela dei diritti dell'operaio potenzialmente interessato dal rischio di patologie da asbesto.
Orbene, il Costituente italiano, con la costituzionalizzazione dell'art. 32 nella Carta fondamentale, ha dato dimostranza della centralità del riconoscimento del diritto alla salute tra le guarentigie inviolabili del cittadino. Com'è noto, esso è l'unico diritto "*fondamentale*" e come tale deve essere preservato anche durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.
La Corte Costituzionale, in occasione del farraginoso percorso di valutazione della legittimità della normativa cd. "salva-Ilva", ha tradotto la posizione di primizia del diritto alla salute nell'irrinunciabilità di quest'ultimo a seguito delle operazioni di bilanciamento costituzionale.
Sebbene il percorso sia ancora da tracciare e le violazioni delle garanzie essenziali del lavoratore siano ancora più che mai attuali, il principio saldato nelle righe delle ultime sentenze[30] del Giudice delle Leggi vieta la soccombenza della salute ai mutevoli interessi, anche privati, che ne possono minare la solidità. Di talché, per quanto in Italia ancora le patologie contratte a lavoro aumentano, mentre le misure a contrasto tardano ad arrivare, l'esposizione dell'operaio alle sostanze tossiche constata la resistenza della volontà del Costituente.
In tal senso, è da segnalarsi la riforma portata con la l. cost. n. 1/2022 che, modificando gli artt. 9 e 41 Cost., ha posto, come limite alla libertà di iniziativa economica privata, la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Tale diaframma ha, dunque, separato l'attività produttiva tipica dell'epoca liberale da quella più sociale e da svolgersi in sicurezza, imponendo il ravvedimento di ogni imprenditore nell'adottare misure preventive al passo con le leggi sociali e le conoscenze scientifiche.
Nel Regno Unito, l'assenza di una Costituzione scritta ha sicuramente dilatato i tempi di puntuale individuazione del diritto in parola nel tessuto normativo. La Corte EDU ha sollecitato il risveglio della sensibilità dell'ordinamento britannico al diritto alla salute e, congiuntamente, alle misure da adottare a garanzia.
Sullo sfondo della decisione in *L.C.B. c. Regno Unito*, 1998, la Corte di Strasburgo ha posto, a tal proposito, gli accenti sulla prima frase dell'art. 2, par. 1, CEDU, attestante la necessità dello Stato di predisporre delle misure idonee a tutela del "diritto alla vita di ogni pers-

[29] *Crozier or Veale and others v Scottish Power, [2025], UKSC 45*. La *Supreme Court* si è recentemente pronunciata, confermando l'applicabilità del *Damages Scotland Act* del 2011 anche nel caso in cui a richiedere il risarcimento del danno fossero i parenti del soggetto deceduto.
[30] V. Corte Cost., n. 58/2018, *cit.*; *idem*, n. 105/2024, *cit.*

ona ... protetto dalla legge"[31]. Nella fattispecie, la ricorrente, affetta da leucemia, era figlia di un militare inglese, operante nella zona dell'isola Christmas durante lo svolgimento dei test nucleari britannici; la controversia dirimeva l'accertamento dell'operosità del Regno Unito nella rimozione di ogni fattore di rischio per la malattia in questione[32]. Il diritto alla vita di cui al citato art. 2 non si può genericamente ridurre a un'astensione del Potere dalla privazione della vita del singolo, ma in un consolidato obbligo di protezione tramite adeguate, specifiche misure.

Ciò comporta che il Regno Unito, non potendosi esimere nella prevenzione dei rischi anche per la salute umana, debba predisporre e implementare la più ragionevole, vitale politica legislativa per assicurare un sistema trasparente che solidifichi la priorità di tutela della salute. Tanto poiché, come ricordato per l'ordinamento italiano, proprio la salute assume un ruolo di *prius* logico rispetto a qualsiasi altro interesse del cittadino.

Sicché, per mezzo di uno sguardo di insieme della legislazione – questa volta scritta – anglosassone, lo Stato inglese deve dimostrarsi custode di questa sua funzione di garante, anche per mezzo di limitazioni degli altri diritti del singolo. Di talché, non è erroneo individuare una attività strumentale del dovere (*duty*) del Regno Unito nella garanzia dei diritti, di cui il cittadino è titolare indiscusso e a cui essi sono dovuti[33]. Lo Stato non può mai esimersi dall'assicurare le prerogative essenziali della società, anche qualora si renda necessaria la soccombenza di altre minoritarie garanzie generalmente riconosciute nei confronti del cittadino.

Si porti l'esempio della pubblica sicurezza[34]; è innegabile che anch'essa sia, oggi e indiscutibilmente, garantita per intercessione anche di leggi speciali, che si affastellano per la più puntuale, necessaria disciplina di prevenzione dei rischi per l'incolumità nella società. E come il diritto alla salute esige particolari limitazioni di altri diritti, così, ad esempio, la normativa in materia di sicurezza non può prescindere da parziali, ma specifiche privazioni della libertà individuale[35]. Sul proposito, basti pensare alle limitazioni previste dal *Police, Crime, Sentencing and Courts Act*, 2022[36], per il cui effetto il cittadino può essere sottoposto a misure limitative della libertà di circolazione o della propria privacy, in ragione di un "*bene superiore*"[37].

[31] Non è la prima volta che la Corte EDU utilizza la formulazione volutamente elastica dell'art. 2, par. 1, CEDU, per ricordare agli Stati partecipanti della Convenzione gli obblighi preventivi dei rischi anche per la salute del cittadino o per la più ampia tutela del diritto alla vita. In tal senso *Cannavacciuolo e altri c. Italia,* 30 gennaio 2025, sulle garanzie nazionali nelle misure ambientali e sanitarie, nonché *Pretty c. Regno Unito*, 29 aprile 2004, in cui si stabiliva la necessità di tutelare il diritto alla morte come corollario del diritto alla vita di cui al citato articolo, assicurando l'impunità nei confronti del coniuge del malato terminale o che vive in condizioni poco dignitose e degradanti a causa di problemi di salute.

[32] Corte EDU, *L.C.B. c. Regno Unito*, 9 giugno 1998, §§ 36-41.

[33] Cfr. J. Wilson, *The right to public health*, in *Journal of Medical Ethics*, Vol. 42, n. 6, June 2016, p. 370.

[34] In ultimo *Raine v JD Wetherspoon plc, England and Wales High Court, [2025] EWHC 1593*. In tal caso, si discorreva di tutela della privacy e della riservatezza dei dati che potevano costituire un rischio per la sicurezza della ricorrente (numero di telefono), sancendo il dovere del datore di lavoro di adottare le più consone misure preventive.

[35] Cfr. J. Wilson, p. 374.

[36] A titolo esemplificativo, l'estrazione dei dati informatici "protetti" dai dispositivi elettronici (ch. 3) o l'imposizione di particolari cautele nelle assemblee in virtù dell'ordine pubblico (ch. 5, pt. 3, ss. 73, 74).

[37] Così J. Wilson, p. 373.

7. L'interpretazione costituzionalmente derivata dell'ordinamento britannico

Le considerazioni appena svolte rievocano, dunque, i pronti interventi legislativi per l'eliminazione dell'amianto, l'istituzione del sistema sanitario nazionale o la normativa giuslavoristica. L'arcipelago dei vari ambiti normativi richiede la più ferrea interpretazione cittadinocentrica: *the right to public health* disegna il *fil rouge*, di cui oggi l'interpretazione nelle aule di giustizia e, men che meno, il legislatore non possono fare a meno. Di conseguenza, soltanto assumendo un generale riconoscimento del carattere costituzionale del diritto alla salute è possibile colmare le lacune, anche di tipo interpretativo, della legge britannica, attestando una generale limitazione dell'iniziativa economica privata dell'imprenditore e dell'attività produttivo-industriale, qualora la sicurezza sul lavoro non sia garantita ovvero si superino le soglie consentite di immissione di sostanze nocive nell'ambiente.
Nondimeno, non escludendosi che il dovere di assicurare la salute possa esplicitarsi anche nel dovere di precisare tali tutele nei contenuti delle norme, è possibile comunque assumere che *the right to public health* è costituzionalmente vivo anche laddove non sia espressamente previsto.
Perché se è vero che la Costituzione britannica non è scritta, ma non è nemmeno inesistente, essa non può essere ricercata in un singolo scritto[38]. La ricerca del singolo diritto nelle norme non deve, dunque, tradursi in una miope individuazione di un puntuale riferimento nelle righe degli articoli, ma realizzarsi attraverso il sentire costituzionale dell'ordinamento albionico.
Difatti, la valenza fondamentale – per non dire: costituzionale – del diritto alla salute è riscontrabile, seppur mai espressamente nominato, nel *corpus* normativo che ha introdotto nel 1948 e, nonostante le successive modificazioni, continua a disciplinare il *National Health Service* (*NHS*). Il primo *NHS Act* del 1946 aveva già precisato, congiuntamente agli obblighi del Ministro della Salute, che esiste un generale obbligo di cura, ma soprattutto di prevenzione delle malattie[39]. Il fulcro normativo s'incentra sulla necessità di assicurare anche nel Regno Unito, un'adeguata e democratica tutela sanitaria. Lo Stato sociale incontra i diritti del cittadino in un campo in cui il suo intervento si rende necessario: tutelare significa in prima battuta prevenire e di tanto il Parlamento britannico del secondo dopoguerra ne è avveduto.
La tutela sanitaria, dunque, superando l'ostacolo della mancata codificazione di una Carta fondamentale, assurge alla funzione di vestale dei diritti del cittadino anche mediante l'introduzione, a mezzo dell'*Health Act* del 2009, della *NHS Constitution.* Con la relativa entrata in vigore, è stata effettuata la puntualizzazione dei diritti del paziente, denotando la, sempre meno latente, consapevolezza di coprire eventuali lacune normativo-cautelative in materia di benessere mentale e fisico. Ivi, sono subito individuabili i tre principi iniziali che fungono da preludio all'impianto normativo[40]; il valore dell'accesso dell'individuo alla sanità è sin da subito rintracciabile, in quanto si prevede che il singolo può beneficiare delle cure professionali che garantiscono, in rapporto al caso privato, un'"*high quality care*", senza discriminazioni, né necessità di sostenerne i costi.

[38] Così A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Londra, 1915, VIII ed.
[39] *National Health Service Act,* ch. 81, pt 1, s 1, 1946.
[40] *The National Health Service Constitution*, pt. 1, ss. 1-3.

E se il diritto all'accesso alle cure e di riceverle secondo determinati standard qualitativi non menziona direttamente quello alla salute – per quanto chiaramente orientate verso quest'ultimo -, esso è una conseguenza naturale della possibilità di fruire del *judicial review* (secondo il solco tracciato dal *Senior Court Act*, 1981, s. 31) previsto in caso di diniego delle cure mediche. Il processo di costituzionalizzazione del diritto britannico alla salute, pertanto, transita anche sulla strada tracciata dall'accesso alle cure mediche, ponendolo in posizione di primato rispetto agli altri, variabili interessi anche pel tramite dell'*NHS Constitution.*

Il limite, non soltanto legale, ma soprattutto costituzionale del diritto a un ambiente di lavoro salubre è, altresì, confermato dal fatto che nel Regno Unito vige il diritto di rifiutare di presenziare sul proprio posto di lavoro, qualora vi sia un "*serious and imminent danger*"[41], ciò incrementando il novero delle esplicite tutele sul punto.

Alcuni diritti, quali quello alla salute anche nell'ambiente di lavoro, devono essere considerati diritti costituzionali e tanto è testimoniato non solo dalla copiosità delle norme interne che ne fanno tutela, ma soprattutto dell'influenza del diritto internazionale recepito dalla giurisprudenza di merito (*infra*, v. *Finch v. Surrey*). Eppertanto, a nulla osta l'assenza di una Carta fondamentale scritta quando la vigenza dei diritti fondamentali, socialmente validi, cementifica nello *juris dicere et facere* l'invalicabilità delle prerogative del cittadino.

8. La tutela ambientale "sovranazionale"

Se, nonostante l'assenza di un espresso richiamo del diritto alla salute, quest'ultimo deve rappresentare il perno su cui le leggi particolari inglesi devono essere calibrate, lo stesso può dirsi anche in relazione alle norme in merito alla compatibilità delle attività produttive con le politiche ambientali.

Le notorie prerogative del Parlamento, dovute al principio – questo certamente sì – costituzionale della *Parliamentary sovereignty*, in astratto non precludono in assoluto, né per numero che per contenuti, la promulgazione di leggi, in quanto "*nessuna legge ha uno status speciale, nessuna appartiene a un ordine costituzionale superiore*"[42]. Per quanto pacifico sia, però, il contenuto della citata massima, l'evoluzione interpretativa del ruolo del potere legislativo negli anni, in nome di una crescente e più generale garanzia dei diritti, vincola la proliferazione di leggi che si pongano in contrasto con le conquiste sociali dei tempi contemporanei.

La supremazia parlamentare consente, difatti, al Parlamento di Westminster[43] di promulgare qualsiasi legge, tenendo però conto degli sviluppi giurisprudenziali, nonché dei diritti sociali che operano in senso restrittivo nella definizione dei contenuti normativi. Del resto, il "principio di legalità" impone l'ossequio della *Common law*, comportando che anche la politica ambientale, asseritamente comprensiva del diritto a vivere e lavorare in un ambiente salubre, guida la produzione legislativa nella sua attività strumentale (*duty*; v. *supra*) alla funzione di garanzia delle prerogative sociali[44].

[41] *Employment rights Act*, 1996, ss. 44, 100. Sul proposito, v'è anche la pronuncia *Mr. Rodger v. Leeds Laser Cutting Limited*, *[2022] EWCA Civ. 1659*.
[42] "*(N)o laws have special status, none belongs to a higher constitutional order*". Così B. Pontin, *Environmental Rights under the UK's "Intermediate Constitution"*, in *Natural Resources & Environment*, Vol. 17, No. 1, 2002, p. 21.
[43] La competenza sulle materie ambientali di Westminster opera oggigiorno esclusivamente in Inghilterra, in quanto essa è stata devoluta alla Scozia e al Galles, a partire dallo *Scotland Act,* 1998, e dal *Government of Wales Act*, 2006.
[44] Cfr. B. Pontin, p. 21.

In tal senso, com'è noto, l'entrata in vigore dello *Human Rights Act* a partire dal 2 ottobre 2000 ha permesso l'ingresso nella Costituzione del Regno Unito di quanto precettato dalla CEDU. In dettaglio, l'art. 8, tutelando la vita privata e il domicilio del cittadino, è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo[45] seguendo la necessità di assicurare un ambiente di vita sano e protetto da eventuali rischi e tanto, per intercessione dello *HRA*, avvince la *legis latio* inglese ai vincoli ambientali che non possono essere valicati.

Il *leading case* in materia è rintracciabile in *Marcic v. Thames Water Utilities Ltd*, 2002, in cui la *Court of Appeal* fu chiamata a pronunciarsi dal proprietario di un terreno che era soggetto ad allagamenti, a seguito di forti piogge, causati dalle acque reflue provenienti dalle fogne. Richiamando la diretta, verticale applicabilità dello *HRA*, è stato possibile affermare che, per effetto delle garanzie dei diritti umani, numerose prerogative che antecedentemente non sarebbero state tutelate, dal 2000 trovano un espresso e richiamato riconoscimento corrispondente ai contenuti della CEDU. Anche qui, questo processo – di secondo grado – di costituzionalizzazione assume un rilievo non di poco conto nell'applicazione di quanto previsto negli atti a valenza statutaria[46].

La tutela ambientale e climatica costituisce, oggigiorno, una priorità del pari di quella alla salute (*supra*), con gli annessi e connessi obblighi di prevenzione. A riprova del coinvolgimento dei diritti nei processi di autorizzazione di attività rischiose per l'ambiente, v'è, nel 2024, la sentenza *Finch v. Surrey*; in questa vicenda, la Corte Suprema britannica ha avuto da occuparsi sulla vincolatività dell'impatto ambientale nell'approvazione di nuovi progetti che implicano il ricorso a combustibili fossili.

L'orientamento giurisprudenziale fondava – si badi, solo due anni fa e nonostante le evidenze empiriche dei danni che attività del genere possono comportare – sull'asserito principio giurisprudenziale per cui, stante l'impraticabilità di verificare nella sua completezza globale l'impatto ambientale su larga scala, non è possibile decidere sulla responsabilità di chi inquina.

La decisione del 2024, resa da una Corte "*spaccata*"[47] fondava sull'appello riguardante l'approvazione di un permesso di costruire un impianto per l'estrazione petrolifera a Horse Hill. L'autorizzazione amministrativa, resa dal Consiglio della contea di Surrey e contestata dai ricorrenti anche dinanzi alla *English and Wales Court of Appeal*, avrebbe dovuto tener in considerazione gli impatti climatici, noti come "*Scope 3*" o "*downstream*" che sarebbero, evidentemente, derivati dalla realizzazione di un nuovo impianto a inevitabili emissioni di carbonio conseguenti alla bruciatura del petrolio.

La Corte Suprema, sul punto, evidenzia, a seguito della formulata distinzione tra effetti "diretti e indiretti", che il fatto che gli impatti, così definiti indiretti, esulino dalla possibilità di controllo puntuale da parte dell'industriale non esime quest'ultimo dalla valutazione di impatto ambientale richiesta dalla legge. Difatti, dinanzi alla compresenza delle direttive europee[48] che impongono pacificamente l'obbligo di conoscere di tutte le derivazioni

[45] Sul punto, i primi casi portati all'attenzione della Corte EDU furono *Lopez-Ostra c. Spagna* (1994), *Tauira c. Francia* (1995), *Guerra c. Italia* (1998), *Hatton c. UK* (2002).
[46] Cfr. B. Pontin, p. 65.
[47] Così S. Pitto, *Valutazione d'impatto ambientale ed emissioni indirette: la lettura estensiva e il "favor climatis" della UK Supreme Court nel caso Finch V. Surrey*, in *Diritti Comparati*, 24 settembre 2024, p. 1. La sentenza, difatti pronunciata con una maggioranza di tre su cinque membri del Collegio, dimostra la divergenza delle vedute, anche interne, sul tema, collocandosi tra i precedenti destinati a circolare nel dibattito comparativista.
[48] In dettaglio, si fa riferimento alla direttiva, cd. "VIA", 2011/92/UE, aggiornata dalla direttiva 2014/52/UE.

ambientali – anche quelle indirette – delle emissioni nocive[49], la verifica amministrativa non può prescindere dalla considerazione di tutti i risvolti globali dell'attività imprenditoriale.
La decisione conferma la tendenza al riconoscimento della *Supreme Court* di un nuovo *favor climatis*[50], che rappresenta il *leitmotiv* interpretativo e applicativo della legge. Difatti, il contenzioso climatico assurge, oggigiorno, alla funzione di risposta della giurisprudenza all'inerzia statale per fronteggiare la crisi ambientale causata dalle attività produttive inquinanti.
Nel caso in esame, la Corte Suprema censura quanto statuito dalla *High Court of Appeal*, sostenendo l'inutilità dell'attestazione da parte dell'autorità competente di un verificato, diretto nesso causale tra il progetto industriale e le future, inquinanti emissioni. Rileva, quindi, la necessità di constatare la presenza di ogni fattore potenzialmente pericoloso, anche qualora questo esuli dal mero confine geografico del sito dell'impianto. Al lume di tali considerazioni, gli *Environmental Impact Assessments* effettuati dalle singole, differenti Amministrazioni, difatti, comporterebbero risultati eccessivamente scostanti dei provvedimenti amministrativi, avvinti più a una valutazione di fatto che ai *certa criteria* di una legge[51].
Eppertanto, nonostante le fondate preoccupazioni riguardanti un'edificanda "*tirannia del localismo*"[52] decisionale, la sentenza della Corte Suprema estende l'orizzonte della tutela dei diritti ambientali e climatici oltre lo sguardo locale del singolo Stato. Il diritto all'ambiente si avvia verso l'universalizzazione dei suoi precetti che, pel tramite della Corte Suprema, fungono da limite per le future derive legislative e amministrative.
Sicché, l'essenza del diritto acquista, a mezzo delle Corti britanniche che si apprestano a intervenire sempre più fermamente in tale direzione, una sfumatura quantomeno costituzionale nel perimetro tracciato dalla *Common law*. Sul proposito, giova rammentare che il tracciato disegnato dalla sentenza *Finch* ha ottenuto un immediato riconoscimento nella giurisprudenza, attestando il vento innovativo a essa collegato.
La consapevolezza ambientale che ne è derivata è evincibile, difatti, anche nella sentenza del 2024, questa volta dell'*High Court of England and Wales*, *Friends of the Earth v. Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities*. Il contenzioso, analogamente a quanto sopra descritto, traeva origine dalla concessione da parte del *Secretary of State* del permesso di ampliare una miniera di carbone sita a Whitehaven. L'incremento dell'attività estrattiva, nonostante fosse dichiaratamente inquinante, avrebbe svolto un ruolo strategico per l'economia industriale britannica[53], determinando, tuttavia, come nel caso precedente, una maggior compressione dei diritti ambientali del cittadino.
Seguendo il processo di bilanciamento costituzionale, oramai consolidato nei precetti delle Costituzioni scritte e, altresì, condiviso dalla Corte Suprema, ancora una volta, l'*High Court* ha sancito che la mera produzione imprenditoriale deve soggiogare alle garanzie che occupano nel presente paragrafo. E, difatti, mediante l'applicazione del *binding precedent* di *Finch v. Surrey*, Justice Holgate, giudicante del caso che occupa, fa nuovamente riferimento

[49] Si veda G. Naglieri, *Valutazioni di impatto ambientale e downstream emissions. La sentenza Finch v. Surrey della Corte Suprema del Regno Unito, guardando ad Oslo*, in *Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale*, 17 luglio 2024.
[50] Cfr. S. Pitto, *op. cit.*, p. 5.
[51] *R (on the application of Finch on behalf of the Weald Action Group) (Appellant) v Surrey County Council and others (Respondents), [2024] UKSC 20*, pp. 17, 18.
[52] Così G. Naglieri, *op. cit.*, p. 9.
[53] "*I consider that the WCM* (n.d.r.: *West Cumbria Mining Limited* è il nome della società che gestisce la miniera) *coal would be at a competitive advantage over US coal and therefore it is highly likely that there is the potential for a significant degree of substitution to occur*". È quanto si evince, anche, dalla relazione dell'*inspector* incaricato in *Friends of the Earth v. Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities* [2024], EWHC 2349, p. 32.

all'imprescindibilità della valutazione di tutte le emissioni – anche indirette – derivanti dall'attività produttiva (tra cui figurano le esalazioni "*Scope 3*")[54]. In una giustizia apparentemente lontana dall'esplicitazione – soltanto nei suoi testi[55] – dei diritti connaturati all'essere umano, l'inviolabilità di quest'ultimi segue un percorso di affermazione conforme a quegli ordinamenti ove le previsioni statutarie sono puntualmente individuate.
Del resto, il filone giurisprudenziale appena inaugurato, evidentemente, sottende la necessità di includere le valutazioni ambientali e climatiche anche nelle decisioni pubbliche[56], nell'ottica del riconoscimento della vincolatività dei diritti ambientali. Di talché, i risvolti della rinnovata consapevolezza climatica non possono che soggiacere al rigore imposto dall'ossequio delle guarentigie individuali della salute e dell'ambiente, *priora* logici nei conflitti tra interessi.
Nell'inviolabilità dei diritti fondamentali – anzi, costituzionali – quali quelli in parola, si inserisce, pertanto, il lavoro della *Supreme Court*. Essa, ergendosi a vestale delle garanzie dei cittadini, ha consolidato negli ultimi anni il recinto giurisprudenziale che separa la tutela dell'individuo dalle lacune legislative. E, dunque, nonostante le derive politico-legislative che cercano di allontanare la *common law* dal diritto europeo, in cui è vivido lo sforzo di allargamento dei confini dei diritti fondamentali, la Corte Suprema vincola l'attività del legislatore, da un lato, al riconoscimento – anche espresso – delle prerogative ambientali e climatiche, dall'altro, all'indipendenza dalle dinamiche politiche e interne[57] che in alcun modo possono condizionare, di qui in futuro, la vigenza dei diritti già riconosciuti al cittadino.

[54] *Ivi*, a p. 22, si legge "*the 2011 Regulations required WCM's ES and the EIA process to assess those emissions and their implications. The Secretary of State was obliged to take into account that environmental information (including the GHG emissions from combustion of the Whitehaven coal) before deciding whether or not to grant planning permission on the application*".
[55] A esempio, nella sentenza in parola, il termine "*rights*" compare solo quattro volte.
[56] Cfr. E. Montagnani, *L'economia circolare nel Regno Unito: evoluzione normativa tra devoluzioni territoriali e distacco dall'Unione europea*, in questa Rivista, pp. 260-261.
[57] Come già affrontato in questa Rivista, A. Torre, P. Martino, *La giurisprudenza della corte suprema del Regno Unito nel biennio 2022-2023*, n. 2, 2025, pp. 176-186.